



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA

## Il Pillar Two. Fondamento, precetti e regole GloBe per l'applicazione della minimum tax

# INTERAZIONE TRA REGOLE GLOBE E REGIME CFC

Dott. Matteo Cataldi

Milano, 17 aprile 2024

# Interazione tra regole GloBE e regime CFC

Due principali aree di interazione:

Allocazione dell'imposta CFC ai fini  
dei calcoli GloBE

Impatto della GMT ai fini del calcolo  
dell'ETR rilevante per la CFC

## Pillar Two Model Rules, Art. 10.1\*

*Controlled Foreign Company Tax Regime* means a set of tax rules (other than an IIR) under which a direct or indirect shareholder of a foreign entity (the controlled foreign company or CFC) is subject to current **taxation on its share of part or all of the income earned by the CFC, irrespective of whether that income is distributed currently to the shareholder**

*\*definizione da Direttiva 2022/2523 sostanzialmente in linea con le Model Rules*

## D.Lgs. 209/2023, Allegato A

**51) «Regime fiscale delle società controllate estere»:** il regime fiscale previsto dall'articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero un insieme di regole analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima integrativa o dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto di un'entità estera o la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione è assoggettato o **assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale impresa o stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti.**

La disciplina CFC italiana, così come le altre discipline estere costruite sulla base della Direttiva ATAD, rientrano nelle definizioni fornite

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

Regole di allocazione: *push-down* delle imposte

Le regole GloBE si basano sul principio in base al quale "**le imposte seguono il reddito prodotto**"

## Pillar Two Model Rules Commentary, Art. 4.3.1

**41.** Covered Taxes are generally **allocated** to the Constituent Entity, including a Stateless Constituent Entity, that includes the **corresponding income** in the computation of its GloBE Income or Loss and then are taken into account in the ETR computation for the jurisdiction in which the Entity is located. [...] It is necessary to allocate the Covered Taxes to the relevant Constituent Entity that **earned the income**.

## D.Lgs. 209/2023, Art. 31 «Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità»

**3.** Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuita in base ad un regime fiscale sulle **società controllate estere**, **sono allocate all'impresa controllata**.

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

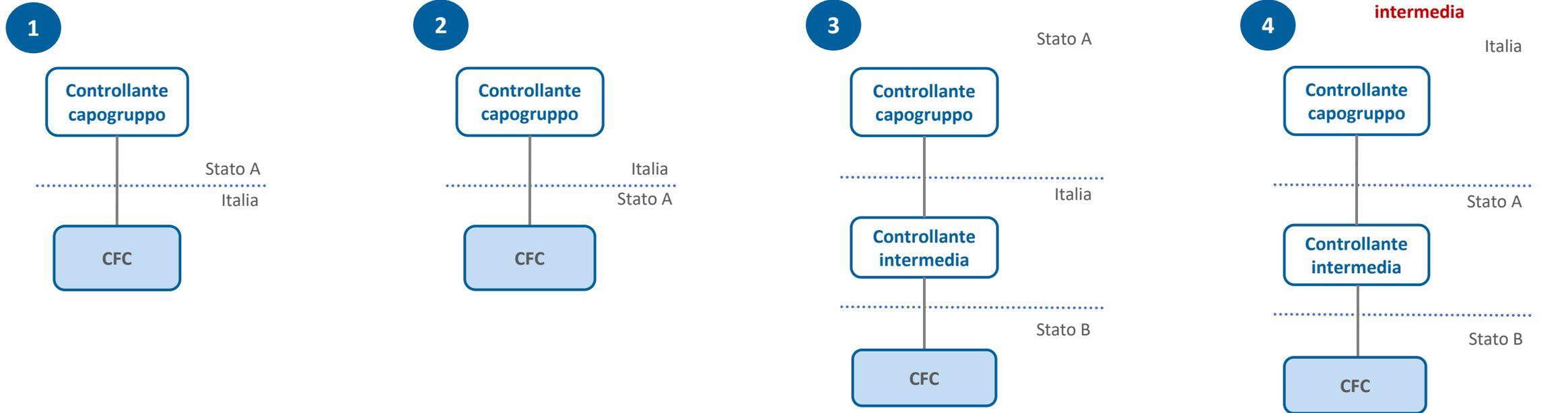
## Regole di allocazione: esempio

- La CFC (Stato B) produce redditi per 100, non soggetti ad alcuna imposizione
- La capogruppo (Stato A) produce redditi per 100, assoggettati ad un'aliquota del 15% (imposta pari a 15)
- Lo Stato A applica un regime CFC → la capogruppo assoggetta i redditi della CFC ad un'aliquota del 15% (imposta pari a 15)

	Senza <i>push-down</i>	Con <i>push-down</i>
Covered taxes Stato A	30	15
Covered taxes Stato B	0	15
ETR Stato A	30%	15%
ETR Stato B	0%	15%
TUT % Paese B	<b>15%</b>	<b>0%</b>

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

## Casistica



Tendenzialmente non si applica regime CFC italiano se già applicato da controllante intermedia

- **Informazioni da riportare alla capogruppo ai fini del GloBE return**
- **Imposte CFC irrilevanti ai fini dell'imposta minima domestica dello Stato B e dell'Italia**

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

Redditi passivi: limitazione al *push-down* delle imposte



**Diversa definizione di redditi passivi CFC vs GloBE**  
(es. servizi a basso valore aggiunto non sono redditi passivi ai fini GloBE)



## D.Lgs. 209/2023, Allegato A

**48) «Redditi passivi»:** *i seguenti componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entità ibrida:*

- a) *dividendi o proventi assimilati;*
- b) *interessi o proventi assimilati;*
- c) *canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili;*
- d) *canoni da proprietà intellettuale;*
- e) *rendite;*
- f) *le **plusvalenze** realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere.*

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

## Redditi passivi: limitazione al *push-down* delle imposte

### D.Lgs. 209/2023, Art. 31 «Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità»

**6.** In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le **imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa** ai sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti rettificata in misura pari al **minore tra le imposte rilevanti calcolate sugli stessi e il risultato della moltiplicazione dell'aliquota della imposizione integrativa** relativa al suo Paese di localizzazione, **determinata** ai sensi dell'articolo 34, comma 2, **senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi** imputati alle sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle società controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale. **La eventuale differenza** tra l'importo delle imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il valore delle imposte rilevanti rettificata ai sensi del primo periodo, **non è oggetto di allocazione** ai sensi dei commi citati e concorre a determinare le imposte rilevanti rettificata dell'impresa proprietaria o dell'impresa controllante.

**7.** Ai fini del primo periodo del comma 6, **l'imposta sui redditi** delle società **dovuta** ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da un'impresa proprietaria localizzata in Italia **relativa ai redditi passivi** conseguiti da un'impresa controllata estera, è pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al **rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi e il totale delle componenti positive di reddito** conseguiti dall'impresa controllata estera.

**Ratio:** evitare lo spostamento strumentale di asset che generano *passive income* al fine di migliorare l'ETR della giurisdizione della CFC (rischio minore nel regime CFC italiano)

**Effetti:**

- Non ci sono limitazioni all'allocazione di imposte su redditi attivi
- L'eccedenza non imputabile di imposte su redditi passivi resta nella giurisdizione della controllante
- Potrebbe sorgere una *top-up tax* nella giurisdizione della CFC

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

## Esempio (1/2)

- La CFC (Stato B) è assoggettata ad un'aliquota pari al 5% e produce **solo redditi passivi per 100** → imposta Stato B pari a 5
- La Controllante (Stato A) è assoggettata ad un'aliquota pari al 25%
- Lo Stato A applica un regime CFC
- Assumiamo che non ci sia alcuna SBIE

- L'imposta CFC netta versata da A è pari a **20**  $((100 * 25\%) - 5)$
- Di questi 20, solo una parte può essere allocata alla giurisdizione della CFC
- Le imposte già assolte nello Stato B sono pari a 5, pertanto l'ETR preliminare sarà pari al **5%**
- La TUT percentuale preliminare sarà data da  $15\% - 5\% = 10\%$
- La TUT preliminare su redditi passivi è pari a **10** (10% di 100)
- **La porzione di imposta CFC riferita a *passive income* che può essere allocata è pari a 10**, in quanto tale importo è minore di **20** (imposta CFC versata su redditi passivi)
- L'ETR nello Stato B sarà pari al **15%** →  $(10 + 5) / 100$
- L'eccedenza non imputabile per effetto della limitazione resterà in capo alla controllante, aumentandone l'ETR



**N.B.:** in questa fase non è rilevante la proporzione prevista dal comma 7 dell'art. 31, in quanto tutti i redditi CFC sono passivi ed **il rapporto è dunque pari ad 1**



**Limite di allocazione:** l'imposta CFC su redditi passivi allocabile è pari al minore tra (i) le imposte CFC versate su tali redditi passivi e (ii) la moltiplicazione tra l'aliquota di TUT preliminare e i redditi passivi

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

## Esempio (2/2)

- E se dei 100 di reddito prodotti dalla CFC, 20 fossero redditi **attivi** e 80 **passivi**?
- L'imposta CFC netta versata da A è sempre pari a **20** ( $(100 \cdot 25\%) - 5$ ), di cui **4** riferiti a redditi attivi ( $20 \cdot 20\%$ ) e **16** a redditi passivi ( $20 \cdot 80\%$ , ovvero il **limite massimo** di allocazione)
- Mentre i 4 sono **integralmente allocati** alla giurisdizione della CFC, solo una parte dei 16 potrà essere allocata
- Le imposte già assolte nello Stato B sono pari a 5, a cui si sommano le imposte CFC relative a redditi attivi (pari a 4)  $\rightarrow$  l'ETR preliminare sarà pari al **9%** ( $(5+4)/100$ )
- La TUT percentuale preliminare sarà data da  $15\% - 9\% = \mathbf{6\%}$
- La TUT preliminare su redditi passivi è pari a **4,8** (6% di 80)
- **La parte di imposta CFC riferita a redditi passivi che può essere allocata è 4,8**, in quanto minore di 16 (imposta CFC versata su redditi passivi)
- L'ETR nello Stato B sarà pari al **13,8%**  $\rightarrow (5+4+4,8)/100$
- La TUT relativa allo Stato B è pari a **1,2%** ( $15\% - 13,8\%$ ), nonostante il *push-down* delle imposte
- La restante parte di imposta CFC su redditi passivi non allocata ( $16 - 4,8$ ) resterà in capo alla controllante, aumentandone l'ETR



**N.B.:** l'imposta CFC su redditi non passivi è allocabile alla giurisdizione CFC senza limitazioni



**N.B.:** per determinare la quota allocabile sui redditi passivi, si procede alla determinazione di una TUT teorica, che non tiene conto del *push-down* dei redditi passivi

# Allocazione dell'imposta CFC ai fini dei calcoli GloBE

## Rule of order

1 Imposta minima nazionale

2 CFC

3 Imposta minima integrativa e imposta minima suppletiva

Le imposte CFC sono allocate secondo i meccanismi di *push-down* illustrati nelle slide precedenti

### Art. 18 «Imposta minima nazionale», D.Lgs. 209/2023

**1.b.** *non si tiene conto*, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'**articolo 31**, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano; [...]

### Art. 167 TUIR (come modificato da Art. 3 «Semplificazione della disciplina delle società estere controllate» D.Lgs. 209/2023)

**4-bis.** Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), **rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente**, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. [...]

# Impatto della GMT ai fini dell'ETR rilevante per CFC

## Allocazione imposta minima nazionale

### Art. 167 TUIR

(come modificato dall'art. 3 «Semplificazione della disciplina delle società estere controllate» D.Lgs. 209/2023)

**4-bis.** [...] Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'**imposta minima nazionale equivalente** moltiplicata per il **rapporto tra il profitto eccedente** relativo al soggetto controllato non residente e la **somma di tutti i profitti eccedenti** relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Imposta minima nazionale



Profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente

---

Somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente

# Impatto della GMT ai fini dell'ETR rilevante per CFC

## Temi ulteriori

- L'art. 167 TUIR prevede due test alternativi: (i) **test semplificato** (ETR > 15%); (ii) **test effettivo** (tassazione effettiva non inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia)
- Pertanto, anche in presenza di un ETR > 15%, il regime CFC potrebbe ugualmente trovare applicazione
- Per effetto dell'attribuzione pro-quota (basata sui **profitti eccedenti**, non sull'**utile ante imposte**), non è detto che l'imposta minima nazionale azzeri le imposte dovute ai fini CFC
- Rischio di doppia imposizione → **credito di imposta** per l'imposta minima nazionale versata nella giurisdizione della CFC?